

Giustizia riparativa in contrasto con la Ue

Penale

Per il Tribunale di Genova assente un'adeguata tutela delle vittime

Disciplina anche nei fatti inapplicabile per l'assenza dei Centri

Giovanni Negri

Tra le innovazioni più culturalmente significative della recente riforma del processo penale lo stato della giustizia riparativa resta, almeno in questa fase di partenza, assolutamente problematico. Senza attuale possibilità di attuazione concreta e in un contesto normativo già oggetto di censure. Lo testimonia l'ordinanza con la quale il tribunale di Genova, lo scorso 21 novembre, ha respinto la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa avanzata dalla difesa di un imputato.

Quanto alla concreta impraticabilità, il tribunale sottolinea come a essere assente sia qualsiasi Centro di giustizia riparativa, situazione alla quale per la difesa si sarebbe potuto rimediare facendo riferimento a strutture già esistenti sul territorio. Proposta però irricevibile per l'autorità giudiziaria ligure che osserva come solo la Conferenza locale per la giustizia riparativa può individuare, per ogni distretto di Corte d'appello, gli enti locali ai quali è poi affidato

il compito di istituire i Centri.

«Insomma - avverte l'ordinanza -, l'attività di mediazione non si improvvisa, ma deve essere preceduta da un'adeguata formazione e sottoposta a controlli continui a livello sia statale sia locale». E soltanto i Centri possono svolgere l'attività prevista dalla riforma, alla quale sono collegati gli esiti eventualmente positivi per l'imputato: «da ciò consegue che ogni altro organismo di mediazione eventualmente esistente sul territorio non ha alcuna competenza in riferimento al nuovo istituto».

Come pure non è possibile inviare vittime di reati e autori delle offese a mediatori privi della preparazione delineata dalla disciplina di riforma, neppure facendo riferimento a figure già operative sul territorio.

Di più. Sul piano normativo l'ordinanza mette in evidenza come la disciplina italiana sia in contrasto con quella comunitaria, in particolare con la direttiva del

2012. Nel dettaglio, la disciplina europea valorizza lo scopo di tutelare soltanto l'interesse della vittima, la possibilità di procedere unicamente con il consenso, libero e informato, della medesima vittima; inoltre, per la direttiva, l'autore del reato deve averne riconosciuto i fatti essenziali. Con il decreto legislativo n. 150 del 2022, invece, il giudice può inviare le parti d'ufficio al Centro, non è necessario il consenso della vittima, ed è superfluo il riconoscimento di responsabilità o, almeno, della sequenza dei fatti.

Il decreto prevede poi espressamente l'ascolto delle parti, e cioè della parte civile, ma non anche della vittima per potere decidere l'invio al Centro.

Netta la conclusione sul punto: «si assiste, pertanto, ad una patente violazione di norme eurounitarie e ad una ulteriore, profonda, immotivata frattura tra la normativa italiana e quella europea, con evidente possibilità di sottoporre la vittima del reato a una vittimizzazione secondaria, particolarmente odiosa perché posta in essere dall'autorità giudiziaria che dovrebbe tutelare la persona offesa/vittima del reato».

Ad essere carente è soprattutto il decreto, tanto da prefigurare un problema di coerenza con legge delega a monte (la n. 134 del 2021) che invece la necessità del rispetto della direttiva comunitaria aveva ben presente, tanto da richiamarla espressamente. Richiamo che rende inutile la sottolineatura della visione "vittimocentrica" della direttiva stessa.

IL CONFLITTO

I punti critici

Il tribunale di Genova, in un'ordinanza, ha messo in evidenza i punti di attrito tra disciplina comunitaria e italiana sulla giustizia riparativa: assente la necessità del consenso della vittima, il riconoscimento dei fatti da parte dell'autore, l'esclusiva protezione della vittima stessa